AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

N. 628 DEL 20/04/2023

O G G E T T O

ACCORDO TRA L'AZIENDA U.L.SS. 8 BERICA E L'A.C. VICENZA SERVICE S.R.L. PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI SPECIALISTICHE DI CERTIFICAZIONE MEDICA. RINNOVO DALL'1/04/2023 AL 31/03/2024.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 502/23

Firmato digitalmente da BONAVINA Maria Giuseppina il 20/04/2023 16:52

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce:

L’attività libero professionale dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione è disciplinata a livello nazionale dall’articolo 11 del D.P.C.M. 27 marzo 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale” e dall’articolo 117 comma 7 del CCNL 2016/2019 dell’Area Sanità (ex art. 58 comma 9).

L’A.C. Vicenza Service S.r.l., con sede a Vicenza, Via E. Fermi n. 233, C.F. e P. IVA PI 02220550244 ha richiesto, con nota agli atti, il rinnovo biennale dell’accordo per usufruire di prestazioni ambulatoriali specialistiche di certificazione medica in sede monocratica da parte dei Dirigenti Medici a tempo pieno ed indeterminato a rapporto esclusivo dipendenti della U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”.

Sulla richiesta è stato acquisito, agli atti, il parere favorevole di competenza del Direttore della U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

L’attività svolta dal personale al di fuori dell’orario di lavoro è disciplinata dall’art. 117 c. 7 del C.C.N.L. Area Sanità del 19/12/2019 che regolamenta l’attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’azienda e svolta, al di fuori dell’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali.

In ragione di quanto sopra esposto ed acquisita agli atti la documentazione necessaria all’istruttoria della pratica, si propone il rinnovo biennale del sopracitato accordo per il periodo decorrente dal 01/04/2023 al 31/03/2024, alle medesime condizioni degli anni precedenti e con le modalità precisate nell’allegato contratto quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Le tariffe sono definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi sostenuti dall'Azienda per lo svolgimento di attività libero-professionali *intramoenia* e/o altre attività a pagamento oltre e al di fuori dell’orario di servizio, così come di seguito dettagliate:

- ONORARIO definito dal dirigente sanitario che svolge l'attività;
- I.R.A.P. calcolata sull’onorario nella percentuale di legge (8,5%);
- FONDO di PEREQUAZIONE: pari al 5% calcolato sull’onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti) ex art. 116 co. 2 lett. i) C.C.N.L. del 19.12.2019 dell’Area Sanità
- FONDO “BALDUZZI” pari al 5% calcolato sull’onorario (al lordo di oneri fiscali dovuti), ex art. 1 co. 4 lett. c) L. 3/8/2007 n. 120 modificata integrata dal D.L. 13/9/2012 n. 158, convertito in L. 8/11/2012 n. 189);
- FONDO PERSONALE COLLABORANTE pari al 3% calcolato sull’onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti), art. 37 Regolamento Aziendale sull’esercizio dell’A.L.P.I.:
- UTILE AZIENDALE pari al 5% calcolato sull’onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti), art. 37 Regolamento Aziendale sull’esercizio dell’A.L.P.I..

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo dell'accordo tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e l'A.C. Vicenza Service S.r.l., con sede a Vicenza, Via E. Fermi n. 233, C.F. e P. IVA 02220550244 per l'esecuzione di prestazioni ambulatoriali specialistiche di certificazione medica ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 7 del C.C.N.L. Area Sanità del 19/12/2019, per il periodo decorrente dal 01/04/2023 al 31/03/2024, nei termini ed alle condizioni precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, della quale forma integrante e sostanziale;

2. di prendere atto dell'allegato 1.1 all'accordo di cui al punto precedente contenente il modulo per il riepilogo degli accessi;

3. dare atto che i ricavi derivanti dalla stipula dell'accordo in argomento verranno imputati al Bilancio Sanitario Anni 2023-2024 al conto 5108000020 *"Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia";*

4. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;

5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

ACCORDO

PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F);

E

A.C. Vicenza Service S.r.l. (di seguito denominata anche "Struttura") con sede legale in Via E. Fermi, 233 CAP 36100 Vicenza - codice fiscale e P.IVA 02220550244, nella persona del Legale Rappresentante, Pierluigi Vinci (nato a Gorizia il 10/11/1959 - Cod. Fisc. VNCPLG59S10E098S)

PREMESSO CHE

- ✓ l'attività libero professionale dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione è disciplinata a livello nazionale dall'articolo 11 del D.P.C.M. 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale" e dall'art. 117 comma **7** del CCNL 2016/2019 Area Sanità del 19/12/2019 (ex art. 58 comma 9);
- ✓ la predetta disciplina, tenendo conto della peculiarità delle attività rese da Dirigenti che operano presso i Dipartimenti di Prevenzione, ammette l'esercizio di tale attività anche al di fuori delle strutture aziendali, pur prevedendo che la stessa sia acquisita con modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 15 quinques, co. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 502/1992 introdotto dall'art. 13 del D.L.vo 229/99, prevedono la possibilità per i Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione,

che abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai proventi di attività professionale, richieste a pagamento da terzi all'azienda quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio.

- ✓ la Struttura ha chiesto di rinnovare, per un ulteriore biennio, l'accordo per usufruire di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte di dirigenti medici dipendenti dalla U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica";
- ✓ la Struttura non è titolare della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e non è accreditata, nemmeno parzialmente, con il S.S.N.;
- ✓ l'U.L.SS. ha provveduto con deliberazione n. 219 del 19.02.2020 ad approvare il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale;
- ✓ l'U.L.SS. ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette attività a favore della Struttura, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto l'esecuzione di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali a pagamento da parte dell'U.L.SS., per il tramite dei propri dirigenti medici a rapporto esclusivo, alla Struttura che le richiede.

Art. 2 – Modalità di Esecuzione

L'attività erogata in attuazione del presente accordo costituisce, per i Consulenti dell'U.L.SS., attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dalla Struttura saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

La Struttura programma le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della

propria organizzazione e si impegna ad inviare al Direttore del Servizio Igiene e Sanitò Pubblica, con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente a quello di competenza, le date e gli orari degli accessi del Dirigente Medico coinvolto.

Il calendario degli accessi dovrà essere trasmesso all'indirizzo mail segreteria.sisp@aulss8.veneto.it

Il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica si riserva di autorizzare in tutto i in parte gli accessi programmati compatibilmente con le esigenze istituzionali.

Se necessario e su richiesta del Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, il calendario degli accessi dovrà essere rivisto dalla Struttura in modo tale da non compromettere l'attività istituzionale dell'U.L.SS.

Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

E' esclusa ogni possibilità di accordi e/o patti diretti, al di fuori di quanto previsto dal presente accordo, tra la Struttura e i Consulenti autorizzati dall'U.L.SS..

Durante l'attività non è ammesso l'uso del ricettario regionale.

Art. 3 – Condizioni Economiche

L'ULSS si impegna ad erogare su richiesta della Struttura le prestazioni di seguito indicate e alle tariffe ivi previste:

Visita medica per rilascio/rinnovo patenti A e B	Euro	30,00
Visita medica per rilascio/rinnovo patenti C, D. E	Euro	40,00
Visita medica per rilascio/rinnovo patenti Nautiche	Euro	55,00
Visita medica per rilascio/rinnovo porto d'armi	Euro	35,00

Il tempo medio da dedicare a ciascuna visita finalizzata al rilascio/rinnovo patenti A, B, C e D e alle patenti Nautiche è di 10 minuti per paziente.

Art. 4 – Adempimenti della Struttura

La Struttura provvederà in proprio alla riscossione delle tariffe e con cadenza mensile si obbliga a comunicare all'U.L.SS., esclusivamente mediante l'allegato "RIEPILOGO ACCESSI" (**All. 1.1**), l'elenco analitico (prestazione e importo) delle prestazioni erogate con l'effettivo orario di presenza c/o la Struttura (data, orario di entrata e orario di uscita) del dirigente, detto documento dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura e dal dirigente che, sotto la propria responsabilità, dichiarano che le prestazioni riportate corrispondono a quelle effettuate.

Art. 5 - Fatturazione

L'U.L.SS. sulla base del "riepilogo accessi" di cui all'articolo precedente, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura, entro la scadenza indicata sulla fattura stessa mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A. codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/000003495321.

Art. 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

La Struttura nello svolgimento dell'attività di cui al presente accordo risponde civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del C.C. della condotta dolosa o colposa anche del dirigente dell'U.L.SS. autorizzato alle attività previste dal precedente art. 3. Il dirigente dell'U.L.SS. risponderà del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del C.C., salvo che abbia agito nell'adempimento della obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 7 della L. 8/3/2017, n. 24) e previste dal presente accordo.

Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L., la Kasko od altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, sarà lo stesso dirigente a dovervi eventualmente provvedere in proprio.

L'U.L.SS. resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra la Struttura e il dirigente e comunque verrà tenuta dalla Struttura medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

La Struttura dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 7 – Trattamento dei dati personali e/o delle categorie particolari di dati

Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali). Con riferimento alle attività oggetto del presente accordo le parti convengono che ciascuna è titolare del trattamento dei dati dei soggetti cui eroga attività.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali dei pazienti che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione dell'accordo e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

Art. 8 - Durata

Il presente accordo ha durata di due anni, con decorrenza dal **01/04/2023** al **31/03/2024**. L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla Struttura e soggetto al perfezionamento di un nuovo accordo.

Art. 9 – Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 10 – Inadempimento e recesso

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente accordo, anche unilateralmente, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso di giorni 30. Le Parti si riservano il diritto di risolvere l'accordo ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dal presente accordo, mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali l'accordo s'intende risolto di diritto.

Art. 11 – Registrazione ed imposta di bollo

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Art. 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali

in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda	Per
U.L.SS. n. 8 "Berica"	l'A.C. Vicenza Service S.r.l.
Il DIRETTORE GENERALE	Il Legale Rappresentante
(Maria Giuseppina Bonavina)	(Pierluigi Vinci)
_____	_____

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile l'art. e 6 "*Aspetti assicurativi e di sicurezza"*.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, li_____

Per l'Azienda	Per
U.L.SS. n. 8 "Berica"	l'A.C. Vicenza Service S.r.l.
Il DIRETTORE GENERALE	Il Legale Rappresentante
(Maria Giuseppina Bonavina)	(Pierluigi Vinci)
_____	_____

(**All. 1.1**)

RIEPILOGO ACCESSI effettuati dal Dott._____

nell'ambito della convenzione per attività a pagamento ex art. 117 c. 7 del CCNL del 19.12.2019 Area Sanità tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e la

Struttura_____nel mese di_____Anno_____

Data	Orario ENTRATA	Orario USCITA	PRESTAZIONE	IMPORTO
				TOTALE

Per conferma dell'attività svolta:

Timbro e firma del Legale Rappresentante
della Struttura che ha usufruito della prestazione

Lo SPECIALISTA

Timbro e Firma

_____ _____